|  |
| --- |
| Testo |
| **ART. 1 - DENOMINAZIONE**  E' costituita una Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata **senza scopo di lucro** sotto la denominazione: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata", in forma abbreviata "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.S.D.r.l.". |
| **ART. 2 - SEDE**  La Società ha sede in \_\_\_\_\_\_.  Con decisione dell'Organo Amministrativo si possono istituire o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali ed agenzie; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, nonchè di trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. |
| **ART. 3 - DURATA**  La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2060 (duemilasessanta). |
| **ART. 4 - OGGETTO**  La Società non ha scopo di lucro e, con espressa esclusione dell'esercizio delle attività sportive a livello professionistico di cui alla Legge n. 91 del 23 marzo 1981 e successive modificazioni ed integrazioni, ha per oggetto la pratica, la promozione, la formazione e la didattica di tutte le attività sportive e ricreative, anche a favore di soggetti diversamente abili a seguito di limitazioni fisiche e/o psicologiche.  In modo particolare, ma non esclusivo, la società svilupperà le proprie attività nelle discipline sportive riconosciute dal CONI, dal CIP, nonché dalle FSN, dalle DSA, dalle Federazioni aderenti al CIP e dagli EPS.  A tal fine, potrà anche sotto l’egida e con l’autorizzazione degli Organismi affilianti (FSN, DSA, Federazioni Paralimpiche e EPS) cui è affiliata:   1. partecipare a gare, tornei, campionati, di carattere nazionale ed internazionale; 2. indire e organizzare manifestazioni e gare, a livello nazionale e internazionale; 3. istituire corsi interni di formazione e di addestramento; 4. realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle diverse discipline sportive; 5. svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle diverse discipline sportive.   La società, nello svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dovrà osservare le norme e le direttive del CONI, del CIP nonchè delle FSN, DSA, Federazioni Paralimpiche e EPS cui deciderà di affiliarsi..  La società potrà inoltre svolgere tutte le attività che abbiano fini culturali e sociali collegati con l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica e/o ricreativa.  Per garantire lo svolgimento della propria attività la società potrà:  a) organizzare e la gestire anche in sostituzione o in associazione con enti pubblici e/o privati, di uno o più impianti e strutture sportive, pubbliche o private, circuiti, autodromi, palestre, piscine, campi sportivi, e quant'altro, e dei servizi connessi, quali bar, ristoranti, strutture ricreative, e quant'altro, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, per finalità sportive, sociali ed ecologistiche;  b) promuovere e pubblicizzare la sua attività, la sua immagine e quelle degli atleti affiliati, anche attraverso contratti di sponsorizzazione; promuovere e gestire, direttamente o a mezzo di concessione, l'organizzazione di meeting e conferenze e ogni altra attività ricreativa, di tempo libero e sportiva;  c) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, club house, galleggianti, sale danza, campi e strutture sportive di vario genere;  d} stipulare convenzioni con enti pubblici e società per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato;  e) gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti, eventualmente anche in occasione di manifestazioni;  g) svolgere attività di commercio al minuto e all’ingrosso di articoli ed attrezzature sportive e del tempo libero nelle strutture ove vengono gestite le attività sportive.  Per il perseguimento delle suddette finalità la Società potrà avvalersi della collaborazione di altre società, anche cooperative, ed associazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I..  La Società inoltre, al fine di esercitare le discipline sportive dilettantistiche che ne sono oggetto, potrà richiedere il proprio riconoscimento alle competenti Federazioni Sportive Nazionali su delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., in forza dell'art. 29, comma 11, del D.P.R. n. 157 del 28 Marzo 1986 e successive modificazioni. In tal caso, la Società si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi nonchè ad uniformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonchè agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la Società intende affiliarsi.  La Società si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti nazionali ed internazionali dovessero adottare a carico della Società, nonchè le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.  Al solo fine del raggiungimento del suddetto oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni ad esso inerenti, e così quelle mobiliari ed immobiliari, compresa l'assunzione di mutui, la concessione di ipoteche, fideiussioni ed altre forme di garanzia, purchè a favore di terzi determinati che contraggano con la Società, e dunque con espressa esclusione della concessione delle suddette garanzie a favore del pubblico in genere; potrà assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società o ditte aventi scopi analoghi, complementari o affini in Italia e all'estero, purchè nei limiti previsti dall'art. 2361 c.c., nonchè stipulare contratti di associazione in partecipazione sia in qualità di associante che di associato, di contratti di franchising e di sponsorizzazione.  Le attività strumentali di cui al comma precedente saranno svolte nel rispetto delle vigenti leggi in materia ed in misura tale da non snaturare l'oggetto principale di cui al primo comma, escludendo la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito, l'intermediazione finanziaria ed il collocamento di titoli sul mercato mobiliare, nonchè tutte le attività di cui al D.L.vo 24 Febbraio 1998 n. 58 (testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni. |
| **ART. 5 - CAPITALE**  Il capitale sociale della costituita Società è di Euro 3.000,00 (tremila/00), diviso in partecipazioni come per legge.  La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.  L'aumento del capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.  Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c. l'aumento di capitale potrà essere effettuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.  **Le quote non sono rivalutabili** |
| **ART. 6 - FINANZIAMENTI**  I soci possono effettuare a favore della Società versamenti facoltativi di denaro a titolo di finanziamento con obbligo di rimborso. Tale acquisizione deve essere effettuata in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia ed alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.  La misura degli interessi deve essere determinata per iscritto.  Si conviene fin d'ora che per sopperire ad eventuali future esigenze finanziarie della Società, i soci potranno effettuare finanziamenti facoltativi a titolo gratuito o versamenti di somme in conto aumento capitale, infruttiferi di interessi. Il titolo del versamento deve risultare in apposita posta del bilancio di esercizio.  Le anticipazioni di denaro effettuate dai soci alla Società in conto capitale si presumono improduttive di interessi. |
| **ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**  **Le partecipazioni non sono trasferibili ad eccezione del caso morte e non possono essere rivalutate.** |
| **ART. 8 - RECESSO DEL SOCIO**  Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2473 c.c..  Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla Società entro quindici giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.  Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta dal socio recedente.  I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 2473 c.c**. e comunque in misura non superiore al capitale originariamente conferito**. |
| **ART. 9 - DECISIONI DEI SOCI**  I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.  Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.  Le decisioni possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.  Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465 c.c., l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società. |
| **ART. 10 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**  Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 11, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.  La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonchè l'esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a 8 (otto) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto va intesa come espressione di astensione.  Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.  Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.  La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.  Spetta all'Organo amministrativo raccogliere le consultazioni e/o i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, e Sindaco, se nominato, indicando:  - i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;  - la data in cui si è formata la decisione;  - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.  Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla Società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.  Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo amministrativo. |
| **ART. 11 - ASSEMBLEE**  Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.  L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia,mediante avviso inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, presso l'indirizzo dei soci risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.  In caso di mancata convocazione, l'Assemblea s'intenderà validamente costituita ove sia rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti o informati, anche a mezzo fax o e-mail ed anche il giorno stesso della riunione, tutti i componenti dell'Organo Amministrativo ed il Sindaco Unico, ove esistente, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il Sindaco Unico, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.  L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.  In particolare, è necessario, che:  - siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, in modo tale che il relativo verbale possa essere da questi redatto e sottoscritto;  - sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;  - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;  - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;  - vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.  In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. |
| **ART. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**  L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale) o dall'Amministratore più anziano di età (nel caso di adozione del sistema di Amministrazione non collegiale). In caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti. |
| **ART. 13 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**  L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. |
| **ART. 14 - AMMINISTRAZIONE**  La Società può essere alternativamente amministrata:  a) da un Amministratore Unico;  b) da un Organo Amministrativo pluripersonale composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina:  b.1) con metodo collegiale, costituente il Consiglio di Amministrazione;  b.2) con metodo disgiuntivo o congiuntivo, secondo quanto previsto al successivo articolo 15, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonchè le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c. devono essere adottate con metodo collegiale.  Gli Amministratori, che possono essere anche non soci, dureranno in carica per il periodo, anche illimitato, che stabilirà l'Assemblea in sede di elezione e sono rieleggibili.  Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, il Presidente viene eletto dal Consiglio stesso tra i propri membri.  **I membri del consiglio di amministrazione non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'àmbito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.** |
| **ART. 15 - AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA**  Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della Società sia effettuata ai sensi del punto b.2) del precedente articolo 14, i componenti dell'organo amministrativo, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, agiscono con le modalità di azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.  In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun componente dell'organo amministrativo può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere, prima che sia compiuta; sull'opposizione decidono i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.  Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti i componenti dell'organo amministrativo. |
| **ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.  La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti i consiglieri, al sindaco unico o al revisore, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ad domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonchè l'esatto testo della delibera da adottare. I consiglieri hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a 8 (otto) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto va intesa come espressione di astensione.  Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.  La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.  Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le consultazioni e/o i consensi ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, al sindaco o al revisore, se nominato, indicando:  - i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;  - la data in cui si è formata la decisione;  - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.  Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società. |
| **ART. 17 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  In caso di decisioni che riguardano le seguenti materie:  a) la redazione del progetto di bilancio;  b) la redazione dei progetti di fusione o scissione;  c) le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c., il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.  Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a ciascun Amministratore ed al Sindaco Unico, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.  Il Consiglio si riterrà validamente costituito e potrà validamente deliberare, anche se non convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli Amministratori in carica ed il Sindaco Unico, se nominato.  Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori.  Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, per qualsiasi motivo, anche di quest'ultimo, il Consiglio nominerà il Presidente della riunione. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato nello stesso modo. I processi verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario.  E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede; in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, sia loro consentito di seguire integralmente e con continuità la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti; vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, in modo tale che il relativo verbale possa essere da questi redatto e sottoscritto. |
| **ART. 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**  L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione della società e per il compimento di tutti quegli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendessero necessari od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, fatta solo eccezione per quelli che per legge o per Statuto spettano alla decisione dei soci.  Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 2423, 2481, 2482-bis e 2482-ter C.C., a uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega.  La decisione di fusione della società ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis c.c. è adottata dall'Organo Amministrativo collegialmente, con deliberazione risultante da atto pubblico. |
| **ART. 19 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**  La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:  a) all'Amministratore Unico;  b) nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, se nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti;  c) nel caso di adozione del sistema di amministrazione non collegiale, ai componenti dell'Organo Amministrativo in via congiunta o disgiunta, allo stesso modo in cui sono attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. |
| **ART. 20 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**  **All'Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento della sua funzione, potrà essere riconosciuto un compenso mensile o annuo, in misura non superiore a quanto previsto dall’art. 10, co. 6, D. LGS 460/1997 (Onlus); detto compenso sarà determinato di anno in anno dall'Assemblea sulla base dell'andamento economico-finanziario dell'attività sociale, e la decisione relativa dovrà risultare da verbale trascritto in apposito libro tenuto ai sensi degli artt. 2215 e 2216 c.c..** |
| **ART. 21 – ORGANO DI CONTROLLO**  La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, c.c., un sindaco unico.  Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del sindaco unico è obbligatoria.  Ove nominato, il sindaco unico avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.  La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dal sindaco unico, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.  Qualora, in alternativa al sindaco unico e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni. |
| **ART. 22 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**  Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno ed alla loro scadenza l'Organo Amministrativo provvederà alla redazione nei modi di legge del bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze ai sensi dell'art. 2364 c.c. richiamato dall'art. 2478-bis c.c.. |
| **ART. 23 - UTILI**  La società, non avendo finalità lucrative, non potrà in alcun modo, neanche in forma indiretta, distribuire utili ai soci.  La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila Euro, i rimanenti utili dovranno essere interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 4.  La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione. |
| **ART. 24 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'**  Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.  Il patrimonio residuo di liquidazione dovrà essere assegnato al C.O.N.I., **al CIP**, a Federazioni Sportive**, Discipline associate, Enti di promozione sportiva o a Società e Associazioni sportive dilettantistiche ad essi affiliati senza che i soci abbiano alcun diritto sul residuo attivo della liquidazione, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.** |
| **ART. 25 - RINVIO**  Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fà riferimento alle norme di legge vigenti in materia, in **particolare agli artt. 90 delle legge 289/2002 e 148 del TUIR** nonchè alle disposizioni vigenti emanate dal C.O.N.I. nonchè alle disposizioni emanate dai componenti organi federali, per quanto compatibili. |